



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del reg. gen.

Data 29-07-2021

OGGETTO:

Regolamento per le agevolazioni straordinarie connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- ANNO 2021 (Art. 6 DL 732021 e Art.11 L.R. n.9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali)

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19:20 e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione Ordinaria partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

NIGRELLI Gianluca	P	MORREALE Rosalia	P
SCHIFANO Giuseppina	P	VULLO Vincenzo Domenico	A
LO CONTE Sebastiano Domenico	P	MISTRETTA Pasquale	P
VALENZA Jessica	P	MUNI' Vincenzo	P
MISURACA Calogero	P	MANTIO Maria Giuseppina	P
SORCE Adriana	P	COSTANZO Eugenia	P
SCIARRINO Saverio Cristiano	A	MANCINO Ruggero Francesco	P
CASTIGLIONE Salvatore	P	CASTIGLIONE Silvana	P

Con la partecipazione del Segretario Generale, Francesco Piro

SOGGETTO PROPONENTE

AREA FINANZIARIA IL RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE Data 17-07-2021	PROPONENTE CONSIGLIERE/RESP.AREA CATANIA Giuseppe Sebastiano Data 17-07-2021
---	---

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n.33 del 07/07/2016, esecutiva il 25 luglio 2016, ad oggetto “Deliberazione della Sezione controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana n.51/2016 PRSP del 28 gennaio 2016. Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art.244 del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni” è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Mussomeli;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2017, ai sensi di quanto previsto dall’art. 259 del D.Lgs 267/2000, è stata approvata l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato annualità 2016/2018, il DUP ed i relativi allegati;
- che nella seduta del 14.11.2017, il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 62, avente ad oggetto: Presa d’atto decreto del Ministero dell’Interno n. 099124 del 3.10.2017. Bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018. Approvazione.
- con propria deliberazione, n. 15 del 21.06.2021, la Commissione straordinaria di liquidazione ha approvato il rendiconto della gestione di cui all’art. 256, c. 6 e seguenti, del Dlgs 267/2000 e smi e la cessazione dell’attività dell’OSL e del dissesto finanziario del comune di Mussomeli con il parere di riscontro del collegio dei revisori dei conti, previsto dall’art. 256, comma 11, del TUEL, acquisito in data 29.06.2021, prot. 13739;

Richiamate:

- la Delibera di CC n.23 del 30.06.2020 avente ad oggetto l’approvazione del Rendiconto per l’anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 29.04.2021 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2019/2021: approvazione ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art.10 del D.Lgs.n.118/2011 ess.mm.ii;

Richiamati:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all’articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;
- l’art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che l'art. 1, comma 702, della citata legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 anche per i IMU e TARI;

Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che, in relazione a quanto previsto dall'art. 52, comma 2 del DL 73/2021, tale termine di approvazione per il corrente anno, per il comune di Mussomeli, è il 31 luglio 2021 (art. 52, co. 2, dl 73/2021), essendo l'ente tra i Comuni che "hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti";

Richiamato il nuovo regolamento comunale per la disciplina della TARI;

Visto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), "In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'[articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), o della Tari corrispettiva, di cui all'[articolo 1, comma 688, della medesima legge](#), in favore delle predette categorie economiche";

Accertato , quindi, che i fondi di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 devono utilizzarsi per la copertura del minor gettito delle riduzioni che l'ente introduce nel 2021, in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio dell'attività dovute al Covid (comma 1) e che il loro utilizzo deve essere certificato nell'ambito della certificazione del fondo funzioni fondamentali 2021, in scadenza il 31 maggio 2022, pena restituzione allo Stato (comma 5);

Visto che la norma non detta vincoli espliciti sull'articolazione delle riduzioni, per cui il Comune potrebbe finanziare determinate attività riconoscendo una percentuale di riduzione sulla quota variabile, ma anche sulla quota fissa, senza nessuna prescrizione specifica circa l'ammontare ed il periodo di riferimento;

Visto che l'entità finanziaria dell'assegnazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 destinata al Comune di Mussomeli viene stimata dall'IFEL in € 47.490,00 ;

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che, con la nota del 25 maggio 2021, prot. n. 7548, la Regione Siciliana - Dipartimento delle Autonomie Locali - ha comunicato che le risorse finanziarie disponibili per il Fondo perequativo degli Enti locali per l'anno 2021 di competenza del Comune di Mussomeli ammontano ad € 360.610,74 ;

Dato atto che con nota del 23.06.2021, n. 9068, il Dipartimento regionale delle autonomie locali ha concesso il nulla osta allo spostamento del termine per la presentazione di apposita scheda, che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Settore finanziario **entro il prossimo 15 agosto;**

Ritenuto che il riferimento operato dall'art. 11 della L.R. n. 9/2020 non già soltanto al “periodo in cui le suddette attività risultino sospese”, ma anche a quello in cui le stesse siano risultate “soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19”, attribuisca all'Organo di indirizzo politico la possibilità di esercizio della propria discrezionalità, cui potrebbe motivatamente ricorrersi ampliando le misure di agevolazioni da riconoscersi a valere sul Fondo Perequativo;

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. n. 9/2020 e che costituirà il Comune creditore della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'an che nel quantum debeatur, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dell'anno, con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022;

Ritenuto che, le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, potranno essere concesse fino all'importo massimo dovuto per i tributi locali per l'anno 2021, nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto , pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Mussomeli a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta di Governo Regionale delle procedure previste all'art. 5, comma 2, della medesima L.R. n. 9/2020, lo specifico “atto amministrativo di impegno relativo al contributo” de quo;

Dato atto che al fine di far fronte al grave ed eccezionale stato di crisi economico sociale determinatosi e conseguente all'emergenza sanitaria da epidemia Covid-19, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art. 11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò che determina l'inefficacia

delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia delle agevolazioni finanziate con i fondi di cui all'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'an che al quantum debeatur dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione, finanziate con i fondi di cui all'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Mussomeli e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro e non oltre il termine del 31.12.2021;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato;

Ritenuto di dovere stabilire che, dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, per quanto riguarda le agevolazioni finanziate con i fondi di cui all'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né aspettativa o legittimo affidamento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b);

Visti i DD.P.C.M. con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

Visti i vigenti regolamenti che disciplinano l'applicazione della TARI, della Nuova IMU e del Canone unico patrimoniale;

Tenuto conto che occorre regolamentare il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie previste dalla LR 9/2020 e dal Dl. 73/2021, soggette a condizione sospensiva ai fini TARI, NUOVA IMU E CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021 per i soggetti economici danneggiati dalla chiusura o limitazione e restrizione delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Castiglione Maria Vincenza;

Considerato che occorre richiedere il parere al Collegio dei Revisori,

VISTI:

- l'O.R.EE.LL.;
- la L. R. n.142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e s.m.i.;
- la L. R. n. 7/1992;
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;
- il D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1. **Di approvare** l'allegato schema di Regolamento per le agevolazioni straordinarie connesse al perdurare dell'emergenza epidemica COVID-19- ANNO 2021 (Art. 6 DL 73/2021 e Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali)
2. **Di dare atto che:**
 - a) le agevolazioni previste, non sono cumulabili con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. Le agevolazioni di cui all'art. 1 e 2, ai fini TARI, sono cumulabili tra loro;
 - b) le agevolazioni previste potranno essere concesse fino all'importo massimo dovuto per i tributi locali per l'anno 2021, nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione;
 - c) esse saranno compensate con i tributi dell'anno 2021, con pendenze precedenti riferite ai tributi locali o, in assenza, con i tributi dovuti per l'anno 2022.
3. **Dare atto, altresì**, che le misure agevolative in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse a ciò specificatamente destinate (art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73, e art. 11 della L.R. n. 9/2020). La loro concessione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme da parte dello Stato e della Regione. Per quanto, poi, riguarda lo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 della L.R. n. 9/2020, questo si riterrà concretizzato solo al verificarsi della duplice condizione sospensiva di seguito specificata pena l'inapplicabilità delle agevolazioni oggetto per cui non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né aspettativa o legittimo affidamento.
4. di stabilire pertanto che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui all'art. 2 del regolamento è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'an che al quantum debeatur dell'agevolazione tributaria:
 - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Mussomeli e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro e non oltre il termine del 31.12.2021;
 - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato;

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro i termini di legge .

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, al fine di procedere con gli adempimenti previsti dalla LR9/2020 e dal DL73/2021

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)

Addì, 23-07-2021

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE

Parere in ordine alla **regolarità contabile Favorevole (Attestazione di copertura finanziaria)**

Addì, 23-07-2021

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE

CONSIGLIO COMUNALE del 29 luglio 2021 ore 19,20/CC 40-2021/Seduta ordinaria.

OGGETTO: *Regolamento per le agevolazioni straordinarie connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Anno 2021.*
/Ai sensi dell'art.47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale gli interventi sono riportati nel verbale unico riepilogativo di seduta./

Sono presenti per l'Amministrazione Comunale il *Sindaco Giuseppe Sebastiano Catania, l'Assessore Daniele Frangiamore, l'Assessore Spoto Michele, l'Assessore Jessica Valenza e l'Assessore Lo Conte Sebastiano; questi ultimi due rivestono, altresì, la carica di Consigliere comunale.*

È, inoltre, presente, il responsabile dell'Area di Vigilanza, Comandante Attilio Frangiamore.

Partecipa alla seduta il *segretario comunale Francesco Piro.*

I Consiglieri comunali presenti 14. Risultano assenti 2 Consiglieri: Sciarrino Saverio Cristiano e Vullo Vincenzo Domenico.

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. concernente l'oggetto; indi dichiara aperta la discussione e invita i Consiglieri a intervenire.

Si registrano i seguenti interventi:

- il **Sindaco** illustra la proposta e sottolinea che il regolamento è nuovo e fa riferimento alla regolamentazione di incentivi e contributi agli operatori economici. Si sofferma su un punto che ritiene migliorativo rispetto ad altri regolamenti e puntualizza che non avere avuto un calo di fatturato, per gli operatori economici, non significa aver maturato gli stessi ricavi. Quello che conta, infatti, è il risultato del reddito di impresa;
- il **Consigliere Muni** ricorda che l'anno precedente era stata approvata una deliberazione consiliare relativa al fondo perequativo. Lo Stato ha dato 47.000 euro e la

Regione Siciliana 360.000 euro per agevolare le imprese. Dichiara che il suo gruppo voterà favorevolmente ma afferma che, per essere attuate queste misure, devono arrivare le somme destinate al Comune dalla Regione (il Sindaco risponde che questo è già avvenuto) e che non si deve trattare di aiuti di Stato per non violare il regolamento Comunitario.

- il **Sindaco** risponde che sono le stesse condizioni previste lo scorso anno.

Verificato che nessun altro Consigliere comunale chiede di intervenire, si procede alla votazione della proposta di deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per appello nominale, si ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza degli scrutatori prima nominati:

Presenti	14
Assenti	2 (<i>Sciarrino e Vullo</i>)
Votanti	14
Voti favorevoli	14
Contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

Si vota l'immediata esecutività della proposta di deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per appello nominale, si ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza degli scrutatori prima nominati:

Presenti	14
Assenti	2 (<i>Sciarrino e Vullo</i>)
Votanti	14
Voti favorevoli	14
Contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione: "*Regolamento per le agevolazioni straordinarie connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Anno 2021*", come riportata nella proposta di deliberazione che precede;

VISTO l'allegato Regolamento per le agevolazioni straordinarie connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Anno 2021 (Art. 6 DL 73/2021 e Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali), composto da n. 7 articoli;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che reca anche norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile resi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, prot. n. 15687 del 28/07/2021;

SENTITI gli interventi del Sindaco e del Consigliere Munì;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 184 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO l'esito della superiore votazione;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di approvare la **proposta** di deliberazione avente ad oggetto: "*Regolamento per le agevolazioni straordinarie connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Anno 2021*", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta:

- **approvare** l'allegato schema di Regolamento per le agevolazioni straordinarie connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- ANNO 2021 (Art. 6 DL 73/2021 e Art.11 L.R. n.9/2020- Fondo Perequativo degli Enti locali);
- **dare atto che:**
 - le agevolazioni previste, non sono cumulabili con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. Le agevolazioni di cui all'art. 1 e 2, ai fini TARI, sono cumulabili tra loro;
 - le agevolazioni previste potranno essere concesse fino all'importo massimo dovuto per i tributi locali per l'anno 2021, nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione;
 - esse saranno compensate con i tributi dell'anno 2021, con pendenze precedenti riferite ai tributi locali o, in assenza, con i tributi dovuti per l'anno 2022;
- **dare atto, altresì**, che le misure agevolative in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse a ciò specificatamente destinate (art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73, e art. 11 della L.R. n. 9/2020). La loro concessione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme da parte dello Stato e della Regione. Per quanto, poi, riguarda lo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 della L.R. n. 9/2020, questo si riterrà concretizzato solo al verificarsi della duplice condizione sospensiva di seguito specificata pena l'inapplicabilità delle agevolazioni oggetto per cui non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né aspettativa o legittimo affidamento;
- stabilire pertanto che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui all'art. 2 del regolamento è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'an che al quantum debeatur dell'agevolazione tributaria:
 - la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Mussomeli e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro e non oltre il termine del 31.12.2021;
 - la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato;
- **disporre la** pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro i termini di legge

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di procedere con gli adempimenti previsti dalla LR n. 9/2020 e dal DL n. 73/2021;

VISTO l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;
CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Indi, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente passa al punto successivo all'ordine del giorno.

Si dà atto che nella seduta odierna sono state rispettate tutte le misure restrittive sull'emergenza nazionale legata alla diffusione del COVID-19, ad oggi dettate dalla normativa nazionale e regionale in tema di coronavirus.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.TO AVV. Gianluca NIGRELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO Giuseppina SCHIFANO

IL Segretario Generale
F.TO Francesco Piro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale 29-07-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 13-08-2021 (n. 1333/2021 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1333/2021 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 13-08-2021 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE